

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

I PARAMETRI FORENSI AGGIORNATI DAL D.M. 13 AGOSTO 2022, N. 147

Le nuove tabelle con i parametri aggiornati (che, ai sensi dell'art. 5, d.m. 147/2022, **sostituiscono integralmente** quelle allegate al d.m. 55/2014) e le disposizioni modificative del d.m. 55/2014 entreranno **in vigore il 23 ottobre 2022** (art. 7, d.m. 147/2022) e saranno da applicare alle **prestazioni professionali esaurite successivamente** a tale data (art. 6, d.m. 147/2022).

Di seguito si evidenziano le principali novità:

⇒ I parametri esposti nelle tabelle allegate al d.m. 55/2014 sono stati **aggiornati alla variazione del costo della vita**. Si legge nella Relazione tecnica del Ministero della giustizia: «Orbene, in sede di quantificazione, l'incremento degli attuali parametri dei compensi in sede giudiziale e stragiudiziale è ipotizzato mediamente non superiore al 5%, in linea con le rivalutazioni medie degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie operai e impiegati (ISTAT) da applicare in materia di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, operata ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

⇒ Per ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella **liquidazione dei compensi**, in tutto il testo del d.m. 55/2014 sono state **soppresse le parole «di regola»** associate alle **percentuali massime di aumento e diminuzione** applicabili ai valori medi esposti nelle tabelle dei parametri.

⇒ Per quanto riguarda le modifiche alla disciplina dei parametri generali per la **determinazione dei compensi relativi all'attività civile e amministrativa** (art. 2, d.m. 147/2022, a modifica degli artt. 4 e 5 del d.m. 55/2014), si segnalano i seguenti punti:

Modifiche all'articolo 4, d.m. 55/2014:

- le nuove norme stabiliscono un'**unica percentuale del 50%** per regolare da parte del giudice gli **aumenti massimi** (nel testo del d.m. 55/2014 antecedente alle modifiche, gli aumenti possono essere di regola fino all'80%) e le **diminuzioni massime** (che restano applicabili fino al 50%) **dei valori medi** individuati dai parametri;
- è stata soppressa la disposizione in base alla quale «Per la fase istruttoria l'**aumento è di regola fino al 100 per cento** e la diminuzione in ogni caso **non oltre il 70 per cento**»;
- è stata introdotta la precisazione secondo cui la tabella relativa ai **procedimenti di volontaria giurisdizione** (tabella n. 7) trova applicazione **solo** con riguardo all'attività professionale svolta nell'ambito dei **procedimenti di natura non contenziosa**;
- nel caso di **subentro dell'avvocato** nella difesa del cliente in un **momento successivo alla fase introduttiva**, il giudice - se richiesto - **può riconoscere** al professionista subentrato il **compenso previsto per la fase di studio della controversia**;
- al fine di **incentivare ulteriormente la funzione conciliativa** svolta dall'avvocato e la **soluzione concordata delle controversie** e **remunerare adeguatamente l'attività professionale svolta**, è previsto che il **compenso per tale attività** sia determinato

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

- (come già in precedenza) nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, **aumentato però di un quarto** (e non più solo fino a un quarto);
- nel caso in cui sia dichiarata la **responsabilità processuale della parte** ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. (sulla responsabilità aggravata) il **compenso del difensore è ridotto nella misura fissa pari al 75%** rispetto a quanto altrimenti spettante (nel testo ante d.m. 147/2022 il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 50%, qualora ricorressero gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione);
 - nell'ambito del **processo amministrativo**, è previsto che quando è proposto **ricorso incidentale** il **compenso per la fase introduttiva** sia **aumentato fino al 20%**;
 - sempre in tale ambito, in particolare per la **fase cautelare monocratica** (introdotta con il d.m. 147/2022 e distinta dalla fase cautelare collegiale nelle tabelle 21, per il TAR, e 22, per il Consiglio di Stato), è previsto che i compensi siano **dovuti solo quando vengono svolte attività ulteriori** rispetto alla formulazione dell'istanza cautelare;
 - sono state inserite le seguenti nuove disposizioni:
 - a. nel caso di **appello cautelare davanti al Consiglio di Stato** è dovuto il compenso previsto dalla allegata tabella n. 22 per la **fase di studio della controversia** e per la **fase introduttiva del giudizio**, nonché il **50%** del compenso relativo alla **fase decisionale**;
 - b. nei **giudizi davanti alla Corte di cassazione** il compenso relativo alla **fase decisionale** del giudizio può essere **aumentato fino al 50%** quando è depositata **memoria ai sensi dell'articolo 378 cpc**;
 - c. nei **procedimenti di ammissione al passivo** e di **impugnazione dello stato passivo** aventi ad oggetto **crediti di lavoro dipendente** i parametri previsti dalla tabella n. 20-*bis* possono essere **ridotti fino al 50%**;
 - d. nel caso di **reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare** si applicano i **parametri della tabella n. 12**;
 - e. per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di **curatore del minore** il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle relative alle procedure e ai giudizi in cui l'avvocato è **di volta in volta nominato**.

Modifiche all'articolo 5, d.m. 55/2014:

- con riferimento ai procedimenti in **materia di contratti pubblici** (per i quali il d.m. 55/2014 già prevede che «l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'**utile effettivo** o ai **profitti attesi** dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso»), viene precisato che «L'**utile effettivo** e i **profitti attesi** si intendono **di regola non inferiori al 10 per cento** del valore dell'appalto, salvo che non siano ricavabili dagli atti di gara».

⇒ Per quanto riguarda le modifiche alla disciplina dei parametri generali per la **determinazione dei compensi relativi all'attività penale** (art. 3, d.m. 147/2022, a modifica dell'art. 12 del d.m. 55/2014), si segnalano i seguenti punti:

- anche per il settore penale è stabilita un'**unica percentuale del 50%** per regolare da parte del giudice sia gli **aumenti massimi** (prima applicabili di regola fino all'80%),

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

sia le **diminuzioni massime** (che restano limitate fino al 50%) **dei valori medi** individuati dai parametri;

- è riconosciuto un **aumento del 20%** dei compensi per l'attività svolta nell'ambito delle **indagini difensive**, quando tali indagini risultino **particolarmente complesse o urgenti**;
- è introdotta una specifica disposizione per le **attività difensive svolte davanti al Tribunale per i minorenni**: i compensi sono liquidati applicando i parametri previsti dalla tabella n. 15, con riferimento all'**autorità giudiziaria che sarebbe stata competente** qualora al momento del fatto l'**imputato fosse stato maggiorenne**.

⇒ Per quanto riguarda le modifiche alla disciplina dei parametri generali per la **determinazione dei compensi relativi all'attività stragiudiziale** (art. 4, d.m. 147/2022, a modifica del Capo IV del d.m. 55/2014), si segnalano i seguenti punti:

- il principio per cui i compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare (art. 18, d.m. 44/2014) è integrato con la previsione in base alla quale «Quando, tuttavia, l'**affare si compone di fasi o di parti** autonome in ragione della materia trattata, i **compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte**»;
- anche per le attività stragiudiziali (art. 19, d.m. 55/2014) gli aumenti e le **diminuzioni applicabili ai valori medi** esposti nelle tabelle possono operare entro l'**unica percentuale del 50%**;
- con l'aggiunta del comma 1-*bis* all'art. 20 del d.m. 55/2014 è perseguita la **finalità di incentivare la risoluzione stragiudiziale delle controversie**; la nuova disposizione prevede che «Nel caso in cui il **procedimento di mediazione** o la **procedura di negoziazione assistita** si concludano con un **accordo tra le parti**, fermo il compenso per la **fase di conciliazione**, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono **aumentati del 30 per cento**»;
- cambia il **criterio di determinazione del compenso** per le **prestazioni stragiudiziali** in relazione ad **affari di valore superiore a € 520.000,00**; il nuovo testo dell'art. 22 del d.m. 55/2014 prevede che «il compenso è liquidato sulla base di una **percentuale progressivamente decrescente del valore dell'affare (dal 3% allo 0,25%)**, secondo quanto previsto dalla allegata tabella n. 25»;
- con l'inserimento del nuovo art. 22-*bis* del d.m. 55/2014 viene introdotto il **criterio di determinazione dei compensi a tempo**: si tiene conto di un parametro indicativo **da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 500,00** per ciascuna ora o frazione di ora superiore a 30 minuti.